

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X
N. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Presentata dal Deputato D'AMBROSIO

Annunziata il 13 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abolizione del voto segreto in Parlamento, proposta dall'onorevole Sturzo, ha ormai una sua letteratura. Uomini politici, giornalisti di tendenze politiche diverse, mentre viveva quello che poteva veramente considerarsi il Catone della vita politica italiana, anche se inascoltato, oggi sono unanimi nel riconoscere valida tale proposta, e l'additano come un rimedio insostituibile al dilagare del disfacimento della vita morale e politica degli italiani. Di tale proposta, facente parte di un gruppo di disegni di legge dello stesso Sturzo, parlano addirittura come della più grande eredità dello scomparso.

Noi, suoi discepoli prediletti, non possiamo restare insensibili dinanzi a tali attestazioni, e perciò, abbiamo creduto opportuno ripresentare la proposta che abolisce il voto segreto. Rispondiamo così quasi all'invito del grande Maestro, che tale proposta difendeva con accanimento e, noi spesso, egli vivente, ne abbiamo esaltato la intrinseca bontà morale. Egli ebbe a darcene pubblica testimonianza.

« Il voto segreto — affermava l'onorevole Sturzo — è uno dei tarli della democrazia della nostra Repubblica, che rende il Parlamento insincero, campo di interesse di partiti e non più presidio di libertà, mancando esso stesso dello spirito di libertà, di quella libertà che sola dà forza alla voce del deputato e del senatore, ma temprata la coscienza e ne nobilita la funzione anche agli occhi del popolo ». *Vulgus vult decipi*, dicevano gli antichi; il volgo, non il popolo; e oggi che il popolo par-

tecipa alla vita pubblica del paese, pensare al voto segreto come miserabile mezzuccio di animelle senza coraggio e di furboni che non vogliono essere scoperti, è cosa da far venire i brividi. Lo stesso Sturzo continuava nella sua prosa impareggiabile: « Un Parlamentare mi diceva giorni fa che prima di sopprimere il voto segreto occorrerebbe educare il paese a questo spirito di libertà. Cosa rispondere a chi diceva che per scendere nell'acqua bisogna avere già imparato a nuotare? Sarebbe preso per ignorante o per matto. La libertà per gli attuali parlamentari è come quella del fanciullino che per camminare deve provare a stare sulle gambe anche a costo di rotolare per terra; ma nessuno dei franchi tiratori, e compagni coraggiosi, vuol rotolare per terra; si sta bene seduti ».

Ad illustrare ulteriormente la presente proposta, noi non sappiamo fare di meglio che riportare parte della relazione dello stesso Sturzo per dare più solennità e importanza alla proposta stessa.

Egli scriveva:

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, reputando tale periodo il più adatto ad appor- tare al Regolamento della Camera quelle modifiche che l'esperienza o lo studio suggeriscono, mi sono permesso sottoporre all'esame della Giunta del Regolamento della Camera la proposta di modifiche agli articoli del capo XI circa il voto segreto.

Premetto che tale voto, in tutti i Parlamenti dei paesi democratici, è riservato a votazioni riguardanti persone; per l'approvazione o meno di leggi, mozioni, ordini del

giorno non è ammessa la votazione segreta, tranne che vi siano dei riferimenti personali.

Non si comprende come possa richiedersi per l'approvazione di leggi e bilanci il voto segreto, mentre la norma universale è quella del voto palese, perché la nazione che i parlamentari rappresentano (articolo 67 della Costituzione) deve poter apprezzare i motivi del voto e gli atteggiamenti politici dei propri rappresentanti al Parlamento.

Il voto segreto per deliberazioni che non riguardano persone fu introdotto, in un passato lontano, per difendere la libertà dei parlamentari dai soprusi dei monarchi. Ma pur ciò ammesso, in certi Parlamenti, come le *Cortes* di Spagna, veniva concessa la votazione segreta solo nel caso che la richiesta fatta da un certo numero di proponenti fosse stata approvata in precedenza dai due terzi dei votanti.

Il voto segreto fu anche usato in Francia per approvazioni di leggi nel periodo della restaurazione e del secondo impero. È da ritenersi che il voto segreto sia stato introdotto dalla Francia nel Parlamento subalpino;

però il Parlamento italiano non curò procedere all'abolizione come aveva fatto la Francia nel 1885 per la Camera e nel 1887 per il Senato.

Il colmo è capitato nella nostra Repubblica, quando la Costituente non solo mantenne nel suo regolamento l'estensione del voto segreto alle leggi, ma perfino alla stessa Costituzione e ne usò così di frequente da destare le meraviglie del pubblico, delle quali il sottoscritto si fece portavoce in diverse occasioni, facendo notare il grave errore di cominciare ad attuare una specie di democrazia mutilata ed offesa dal segretume parlamentare....

La finalità che mi prefiggo nel portare avanti questa proposta è proprio quella di dare valore all'affermazione costituzionale che « ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ». Non si può provare questa mancanza di vincolo se non nel voto palese con la indipendenza personale e la difesa aperta di tale indipendenza, che la Camera deve gelosamente tutelare.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 9-ter. (nuovo).

Le votazioni previste nel presente Capo hanno luogo a scrutinio segreto.

Eguale a scrutinio segreto ha luogo ogni altra votazione per nomina di persone.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve accertare il numero e i nomi dei votanti e degli astenuti.

CAPO XI.

DELLA VOTAZIONE

ART. 93.

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

« Il voto finale sui progetti di legge si dà per alzata e seduta, a meno che non sia stata chiesta, secondo le norme appresso indicate, altro sistema di votazione.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettoché 10 deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, 15 la votazione per appello nominale.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula o per appello nominale sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella per l'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula ».

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula o per appello nominale non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello ».

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

Soppresso.

ART. 99.

Identico.

ART. 100.

Identico.

ART. 101.

Identico.

ART. 102.

L'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non si sia chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, si procede senz'altro alla votazione finale ».

ART. 103.

L'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« La votazione finale ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge ».

ART. 104.

L'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« I deputati che intendono astenersi dal voto sono tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

ART. 105.

Soppresso.

ART. 106.

Identico.